



# F.E.K.D.A.

FEDERAZIONE EUROPEA KARATE DISCIPLINE ASSOCIATE

VIA TORINO 26-20017 RHO (MI)  
TEL/FAX 02/9303164- CELL. 328/2144628

[www.fekda.eu](http://www.fekda.eu) E-MAIL [segreteria@fekda.eu](mailto:segreteria@fekda.eu)



**A cura di dott. Marco Vazzoler**

## Prossime scadenze fiscali:

- 31 marzo: presentazione del modello Eas.
- 7 maggio: possibilità di beneficiare del cinque per mille, gli enti dovranno osservare il termine per l'iscrizione negli elenchi dei possibili beneficiari, e presentare
- entro il 30 giugno l'autocertificazione sulla persistenza dei requisiti per non decadere dal diritto a ricevere il contributo.

## **SCADENZA**

**Entro il 31 marzo** gli enti associativi dovranno inviare, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il modello Eas per segnalare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali riportandoli nel modello di comunicazione EAS.

La scadenza vale per gli enti che si sono costituiti dopo il 29/11/2008 e per le associazioni che devono **segnalare le novità** intervenute nel corso del **2010** rispetto ai dati e notizie rilevanti ai fini fiscali riportati nella precedente comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 6/2011

## **IN COSA CONSISTE IL MODELLO EAS**

Si tratta di un modello, reperibile sul sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) nella sezione MODELLI.

Sul modello vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti che permettono la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esistenza dei requisiti necessari.

## **CONSEGUENZE LEGATE ALL'INVIO DEL MODELLO**

La compilazione consente agli enti di tipo associativo di usufruire di un **regime fiscale agevolato**, ossia la **non tassazione**:

- dei corrispettivi,
- delle quote e
- dei contributi di cui all'articolo 148 del Tuir e all'articolo 4 del Dpr 633/1972.

## **CHI E' OBBLIGATO AD INVIARE IL MODELLO EAS**

Sono previsti 3 casi:

- soggetti obbligati ad inviare il modello completo
- soggetti obbligati ad inviare il modello parziale
- soggetti esclusi

e riguarda le associazioni costituite:

- prima del 29 novembre 2008, il cui termine, secondo le precedenti previsioni, è scaduto il 31 dicembre 2009, prorogato al 31.03.2011;
- dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di 60 giorni dalla costituzione scade entro il 31 marzo 2011.

Hanno l'obbligo di presentare il modello, gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di "decommercializzazione" in materia di imposte dirette e di Iva.

Analogo obbligo riguarda anche quegli organismi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta.

La regola vale anche le società sportive dilettantistiche, definite dall'articolo 90 della legge 289/2002, e le organizzazioni di volontariato, a **eccezione di quelle espressamente escluse** dalla norma.

La presentazione del modello deve essere effettuata da tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria.

## **SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DELL'INVIO**

Non sono, invece, tenuti all'invio del modello Eas:

- le associazioni pro-loco che optano per il regime della legge 398/1991
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni **che non svolgono attività commerciale**
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.

Con la risoluzione 125/2010, le organizzazioni sono state esonerate dall'invio di un nuovo modello Eas se siano cambiati:

- i dati identificativi del rappresentante legale, oppure
- dell'associazione stessa a condizione però che tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari con appositi modelli.

## **VERSIONE "RIDOTTA" DEL MODELLO EAS**

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 45/2009, ha poi indicato quali sono gli enti associativi, i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che possono presentare il modello Eas "ridotto", limitandosi a compilare il primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo riquadro.

Si tratta di:

- **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate** riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
- associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, associazioni riconosciute, associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordi o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, eccetera.

**In questi casi** possono compilare il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 25) e 26). **Le associazioni e società sportive dilettantistiche** compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "si" del rigo 3).